



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 17/A/2026

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità

amministrativa iscritto al n. **7033/R** del registro di segreteria, depositato

in data 22 settembre 2025,

promosso da:

- **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana

nei confronti di

- **Bisognano Vincenzo** nato il 16/03/1957 a Mazzarrà Sant'Andrea

(ME), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Aurelio Chillemi (pec:

avv.chillemifrancesco@pec.giuffre.it), giusta procura in atti, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barcellona Pozzo di

Gotto Via Mandanici, n. 10

avverso

la sentenza n. 289/2024 del 12.6.2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 3.9.2024, non notificata.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 marzo 2026, il VPG dott.ssa Maria Licastro per l'Ufficio di Procura generale e l'avv. Francesco Aurelio Chillemi per l'appellata.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 28 novembre 2023 e ritualmente notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio la dott.ssa Bisognano Vincenza, dipendente del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea (ME), per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 114.478,50, oltre accessori, pari a quanto percepito dalla stessa, negli anni dal 2018 al 2021, nella qualità di titolare di un'impresa agricola esercente l'attività di vivaismo, avente ad oggetto la coltivazione di piante agrumicole ornamentali in vivaio finalizzata alla vendita delle stesse ad altre aziende vivaistiche; veniva, quindi, contestato un danno erariale da omesso versamento degli introiti derivanti da attività extraistituzionale incompatibile e, comunque, mai autorizzata, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, del D. Lgs. 165/2001. In particolare, la Procura attrice evidenziava che la dott.ssa Bisognano era in possesso di partita IVA 00989280839 – cod. Ateco 01.10.10 ed era iscritta nel registro delle imprese (sezione speciale) sin dal 30.12.1996 come impresa agricola, svolgendo a tale titolo una propria

	attività autonoma di produzione e commercio di prodotti vivaistici,	
	giusta autorizzazione alla produzione e alla vendita di piantine da	
	vivaio rilasciata dal Prefetto di Messina in data 13.04.1981.	
	La dottoressa Bisognano, assunta dal Comune di Mazzerà	
	Sant'Andrea dal 01.01.1988 con contratto di lavoro a tempo pieno e	
	indeterminato, aveva da sempre svolto la predetta attività di	
	imprenditore agricolo, con un volume d'affari, per il periodo dal 2018 al	
	2021, pari complessivamente a € 114.478,50, così distinti: € 8.006,00	
	nell'anno 2018; € 29.995,00 nel 2019; € 53.965,50 nel 2020 e €	
	22.512,00 nel 2021.	
	Tale importo risultava, altresì, pari a circa l'80% della retribuzione lorda	
	percepita dalla Bisognano nello stesso periodo come dipendente del	
	Comune, che ammontava complessivamente a € 140.024,63, così	
	distinta: € 35.733,68 nel 2018; € 35.280,12 nel 2019; € 35.04,77 nel	
	2020; € 33.970,06 nel 2021.	
	L'organo requirente, effettuata la ricostruzione della disciplina di	
	settore, concludeva affermando che l'impresa agricola esercitata dalla	
	convenuta aveva caratteristiche tali da integrare un'ipotesi di	
	incompatibilità assoluta con lo svolgimento di un rapporto di lavoro a	
	tempo pieno alle dipendenze della pubblica amministrazione, in	
	violazione dell'art. 60 del DPR 3/1957, e pertanto foriera di danno	
	erariale.	
	In via subordinata, l'attore pubblico contestava che l'illecito	
	svolgimento dell'attività extraistituzionale da parte della Bisognano,	
	unitamente all'omissione del versamento del compenso percepito,	

sarebbe stato causa di nocumento erariale anche se l'attività di imprenditore agricolo fosse stata considerata compresa tra quelle autorizzabili da parte dell'Amministrazione, atteso che la dipendente non aveva mai richiesto alcuna autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale. Non poteva infatti considerarsi tale l'istanza da costei presentata al Comune nell'anno 2006 per partecipare al bando per la *"concessione di finanziamento per l'ammodernamento ed adeguamento tecnologico delle aziende vivaistiche"*, essendo chiaramente diretta ad altri fini, né può sostenersi che l'ente locale, comunque notiziato della circostanza, avesse implicitamente autorizzato la funzionaria allo svolgimento dell'attività agricola.

Relativamente all'elemento soggettivo dell'illecito, la Procura contestava la responsabilità erariale della dottoressa Bisognano, in via principale, a titolo di dolo e, in via subordinata, a titolo di colpa grave.

2.1. Con la sentenza n. 289/2024, la Sezione Giurisdizionale di primo grado, dopo un *excursus* normativo e giurisprudenziale sulla questione controversa ossia con riguardo alle attività vietate, integranti una situazione di incompatibilità assoluta (art. 60 segg. D.P.R. 3/1957), alle attività autorizzabili integranti una situazione di incompatibilità relativa rimuovibile previa autorizzazione (art. 53, commi 2 e 7 del D.lgs. n. 165/2001) e alle attività liberalizzate (art. 53, co. 6 del D.lgs. n. 165/2001) connotate da assenza di incompatibilità, ha escluso che l'attività extraistituzionale svolta dalla convenuta rientrasse nelle ipotesi di incompatibilità assoluta previste dall'art. 60 del DPR 3/1957, ritenendo invece che tale attività integrasse un'ipotesi di incompatibilità

relativa per la quale la dipendente avrebbe dovuto richiedere al Comune di appartenenza la prevista autorizzazione. Inquadrata in tal modo la fattispecie, il Collegio assolveva tuttavia la dott.ssa Bisognano per difetto dell'elemento soggettivo, e cioè per insussistenza sia del dolo che della colpa grave.

2.2. A tali determinazioni, i primi giudici pervenivano sulla base delle seguenti considerazioni. A tenore dell'art. 60 e ss. Del D.P.R n. 3/1957, secondo cui *“l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente”*, l'attività agricola non rientra espressamente tra le attività vietate né la stessa risulta essere inclusa fra le attività liberamente esercitabili ex art. 53, co. 6 del D.lgs. n. 165/2001. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, sulla base dell'evoluzione del concetto di attività agricola nel corso del tempo, l'impresa agricola esercitata in forma societaria è da includere fra le attività assolutamente incompatibili per il pubblico dipendente in quanto, essendo svolta in maniera professionale, richiede a chi la svolge un impegno continuativo non conciliabile con il principio costituzionale di esclusività declinato dall'art. 98 Cost. Di converso, le attività agricole di carattere occasionale, amatoriale o finalizzate all'autoconsumo non rientrano nel novero delle attività vietate; in tal senso, neppure l'apertura di una partita IVA rende di per sé l'attività incompatibile con il rapporto di

	pubblico impiego, a condizione che essa comporti un impegno	
	modesto o non abituale.	
	I primi giudici hanno ritenuto che, nella fattispecie in esame, non vi	
	fosse la prova dello svolgimento da parte della funzionaria di una	
	attività agricola in forma principale e professionale e ciò in	
	considerazione dell'esiguità del terreno presso il quale l'attività veniva	
	svolta, dal fatto che si trattasse di impresa a carattere familiare alla	
	quale collaborava il coniuge della dipendente e dai modesti ricavi	
	generati dalla vendita delle piantine, non prevalenti rispetto alla	
	retribuzione spettante alla dottoressa Bisognano. Su questo specifico	
	punto, il Collegio non condivideva la ricostruzione attorea del <i>quantum</i>	
	risarcibile basata unicamente sulle fatture emesse e senza alcun	
	riferimento ai costi sostenuti nella gestione dell'impresa.	
	Ritenuto che l'illustrata attività rientrasse tra quelle autorizzabili e	
	acclarato che la dipendente non aveva mai richiesto la prescritta	
	autorizzazione, il Collegio di prime cure ha scrutinato, in primo luogo,	
	la sussistenza dell'elemento psicologico prospettato dalla Procura	
	attrice concludendo per la mancanza di dolo nella condotta della	
	funzionaria giacché costei non aveva mai celato alla propria	
	amministrazione datrice di lavoro lo svolgimento dell'attività in	
	questione, avendo persino partecipato ad un bando del Comune per	
	ottenere un contributo per la conduzione dell'impresa agricola di cui	
	era titolare; inoltre, tale attività veniva svolta in maniera non	
	professionale né prevalente, come mera prosecuzione dell'impresa di	
	famiglia, in un contesto ambientale a vocazione rurale.	

Parimenti, i primi giudici hanno escluso la colpa grave in capo all'allora convenuta poiché costei aveva avviato l'attività nel 1973 e richiesto la partita Iva nel 1983, ancor prima dunque dell'assunzione presso il Comune risalente al 1988. Al momento della presa di servizio non vi era alcun obbligo di dichiarare lo svolgimento di tale attività né si trattava di attività vietata al pubblico dipendente in quanto non contemplata dall'art. 60 del DPR n. 3/1957.

Tenuto conto, dunque, dell'orientamento giurisprudenziale non univoco e dell'incertezza circa l'applicabilità della novella legislativa di cui all'art. 53, commi 7 e 7 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 a fattispecie in cui non vi è tecnicamente un conferimento di *"incarico"*, il Collegio ha concluso per la scusabilità dell'errore in cui era incorsa la dipendente.

3. Con atto di appello depositato il 22 settembre 2025 e ritualmente notificato a controparte, la Procura regionale ha proposto gravame nei confronti della sentenza per chiederne la riforma con la condanna dell'appellata nei termini di cui all'originario atto di citazione.

In via del tutto preliminare, la Procura appellante ha precisato di fare acquiescenza alla qualificazione data dai primi giudici all'attività agricola svolta dalla dottoressa Bisognano di *"attività autorizzabile"* e, in ordine alle ulteriori statuizioni della sentenza gravata ha formulato i seguenti motivi di appello:

a) *"Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza sull'insussistenza di una condotta dolosa"*

Va rilevata la contraddittorietà della motivazione, atteso che, da una parte, il Collegio ha ritenuto che l'istanza per ricevere il contributo

comunale del 10.08.2006 non era rilevante ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività extraistituzionale, per la quale era pacifico che la dipendente non aveva mai effettuato alcuna richiesta; dall'altra, la medesima richiesta di contributo è stata oltremodo valorizzata, fino al punto da considerarla idonea ad escludere la colpevolezza della Bisognano sotto il profilo dell'insussistenza del dolo, confuso peraltro con la nozione di occultamento doloso.

È noto, infatti, che l'autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionali deve avvenire in maniera espressa, su richiesta del dipendente, e non può desumersi *aliunde*, da dichiarazioni dirette ad altro scopo (come la richiesta di finanziamento). In proposito, è sufficiente esaminare l'art. 21 del Codice di comportamento approvato dal Comune nel 2014, a tenore del quale il rilascio dell'autorizzazione richiede un dettagliato *iter* procedimentale. A fronte di ciò, deve ritenersi che la dottoressa Bisognano fosse consapevole di non essere stata affatto autorizzata, per il periodo contestato dal 2018 al 2021, allo svolgimento dell'attività autonoma e che la stessa abbia volontariamente reiterato nel tempo la propria condotta omissiva illecita.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, nella già citata domanda di partecipazione al bando per ottenere i contributi, la dipendente non rendeva edotto il Comune di tutte quelle caratteristiche della propria impresa agricola necessarie a soddisfare l'onere informativo sulla base del quale l'ente locale poteva procedere alla valutazione di un'eventuale incompatibilità relativa.

L'art. 20 del Codice di comportamento stabiliva infatti che non potevano essere autorizzate prestazioni extraistituzionali superiori a 150 ore annuali o per le quali venivano percepiti compensi annui superiori al 40% della retribuzione annua lorda. Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che l'attività vivaistica extraistituzionale comportava la necessità in media di circa 330 ore di lavoro annuo e che i compensi percepiti dal 2018 al 2021, ammontanti complessivamente a € 114.478,50, erano pari a circa l'80% della retribuzione lorda percepita per lo stesso periodo dalla dipendente.

b) *“Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza sull'insussistenza di una condotta gravemente colposa”*.

In primo luogo, il Collegio di primo grado ha omissis di rilevare che la Bisognano si è iscritta al registro delle imprese agricole nel 1996, e cioè successivamente alla sua assunzione presso il Comune. Sul punto, la Procura non ha contestato alla Bisognano di non avere richiesto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività extraistituzionale al momento dell'assunzione in servizio nel Comune, avendo invece sostenuto che costei avrebbe dovuto richiedere la specifica autorizzazione quantomeno dal 2014, in modo tale da consentire al proprio datore di lavoro di valutarne l'ammissibilità o meno sulla base dei dati e degli elementi predefiniti nel Codice di comportamento. È pacifico, infatti, che la valutazione di compatibilità dell'attività esterna effettivamente svolta non poteva essere lasciata nella disponibilità della dipendente, competendo esclusivamente all'ente locale (in tal senso, cfr. circolare n. 6/1997 del Dipartimento della Funzione

	Pubblica).	
	Ritiene la Procura appellante che solo il Comune poteva e doveva	
	valutare, previa doverosa ed espressa richiesta di autorizzazione da	
	parte della funzionaria, le eventuali cause di incompatibilità o di	
	conflitto di interesse, il carattere continuativo od occasionale	
	dell'attività, la conciliabilità dell'attività extraistituzionale con il rapporto	
	di lavoro a tempo pieno, tenuto conto dell'impegno orario richiesto	
	nell'anno dalle prestazioni extraistituzionali e dall'entità dei compensi	
	annuali percepiti dalla predetta attività, come stabiliti a monte dall'art.	
	20 del citato Codice di comportamento. Di conseguenza, non può	
	ritenersi scriminata una condotta violativa di precisi e cogenti divieti di	
	legge, reiterata nel tempo, per effetto di un'asserita non colpevole	
	ignoranza delle norme vigenti, ove si consideri anche che la dottoressa	
	Bisognano è laureata in giurisprudenza.	
	Sotto altro profilo, non spettava al Comune, in seguito all'adozione del	
	Codice di comportamento, richiedere al personale in servizio, in via	
	generale, una dichiarazione sulle situazioni di incompatibilità di cui	
	all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001. L'Amministrazione di appartenenza	
	non può difatti spingersi, nell'onere di informazione, oltre la soglia	
	dell'ordinaria diligenza, né le si possono imporre obblighi di indagine	
	generalizzata su circostanze di cui, per legge, dovrebbe essere	
	informata - e solo se ne ricorrono i presupposti - dal singolo dipendente	
	interessato.	
	Neppure assume valore scriminante il precedente giurisprudenziale	
	citato nella sentenza qui gravata (in un caso di ottenimento di contributi	

Agea da parte di un magistrato), trattandosi di fattispecie non sovrapponibile a quella in esame poiché in quel caso era stato contestato l'illecito conseguimento della sovvenzione pubblica.

Conclusivamente, sussistono elementi sufficienti a fondare l'imputazione del danno a titolo di dolo o, in subordine della colpa grave, a carico dell'appellata.

c) *“Carente valutazione e incompiuta quantificazione del danno erariale”*

Sulla quantificazione del danno erariale contestato dalla Procura, il Collegio, pur affermando di non condividere il criterio di imputazione adottato parte attrice, non si è espresso compiutamente indicando una diversa quantificazione né ha adeguatamente considerato l'inconsistenza delle prove fornite dall'allora convenuta, concernenti i costi asseritamente sostenuti nella conduzione dell'attività agricola in questione.

4. Con comparsa depositata il 22.12.2025, per il tramite del proprio difensore, la parte appellata si è costituita in giudizio prendendo posizione sui motivi di appello proposti dalla Procura regionale e riproponendo le difese esplicitate in primo grado, siccome dichiarate assorbite dalla sentenza di prime cure.

Dopo avere evidenziato di avere sempre assolto i propri obblighi di servizio in modo esemplare, ha chiesto il rigetto dell'appello della Procura regionale in quanto infondato e, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, di limitare il *quantum* risarcibile tenendo conto del reddito agrario e non del mero importo

delle fatture emesse. In ulteriore subordine, ha chiesto di volere sottrarre al *quantum* risarcibile la somma di € 35.953,19 sostenuta e documentata a titolo di spese afferenti l'esercizio di impresa nonché tutte le componenti passive insite nella gestione e coltivazione del fondo.

A tali fini, ha chiesto che venga disposta ogni eventuale attività istruttoria ritenuta ammissibile e conducente ai fini del decidere, ivi compresa CTU contabile, onde accertare l'esistenza del dedotto danno erariale e la sua eventuale quantificazione, sulla scorta della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado.

5. In data 9.3.2026 il difensore dell'appellata ha depositato una memoria integrativa per ribadire le proprie tesi difensive e per evidenziare la necessaria applicazione dello *ius superveniens* quanto al profilo dell'insussistenza della colpa grave nei termini ora codificati dal comma 1 dell'art. 1 della legge 20/1994, per come novellato dall'art. 1 della legge 1/2026. In via subordinata, in caso di condanna dell'appellata, chiede la riduzione dell'addebito al 30% del pregiudizio erariale accertato.

6. Alla pubblica udienza del 19 marzo 2026, il rappresentante dell'Ufficio di Procura generale ha insistito sulle rassegnate conclusioni chiedendo l'accoglimento dell'appello e l'Avv. Francesco Aurelio Chillemi, per l'appellata, ha confermato le tesi difensive formulate con gli atti scritti insistendo per l'assoluzione della propria assistita.

Considerato in

DIRITTO

	1. Va, in primo luogo, rilevato che la Procura appellante ha dichiarato	
	di prestare acquiescenza alla sentenza di prime cure nella parte in cui	
	ha qualificato l'attività extraistituzionale svolta dalla dipendente come	
	un'attività soggetta ad autorizzazione da parte dell'amministrazione	
	datrice di lavoro.	
	Va altresì constatato l'intervenuto passaggio in giudicato delle	
	statuizioni della sentenza appellata concernenti l'antigiuridicità e il	
	danno erariale prodottosi in pregiudizio del Comune per la mancata	
	autorizzazione allo svolgimento dell'attività agricola, non avendo	
	l'odierna parte appellata proposto appello incidentale sui relativi capi	
	della sentenza qui gravata (art. 195 c.g.c.). Il giudice di legittimità ha	
	infatti affermato il principio secondo il quale il convenuto, sebbene	
	assolto in primo grado, ha interesse a fare valere le proprie ragioni	
	secondo le difese già prospettate in tale fase del processo e non	
	favorevolmente scrutinate dalla Sezione territoriale (in termini, Cass.	
	Civile Sez. Unite n. 11799/2017).	
	2. Quanto al merito della causa, il cui perimetro è stato delineato al	
	punto precedente, si osserva che il gravame proposto dalla Procura	
	regionale si incentra sostanzialmente sul requisito soggettivo; in caso	
	di riforma sul punto della sentenza impugnata, l'appellante propone poi	
	l'ulteriore motivo di gravame concernente la quantificazione del danno	
	erariale.	
	Orbene, sulle doglianze concernenti la natura della condotta tenuta	
	dalla dottoressa Bisognano, il Collegio reputa che la motivazione resa	
	dai giudici di prime cure sia condivisibile in quanto immune da vizi.	

In primo luogo, occorre osservare che l'organo requirente aveva prospettato in via principale che l'odierna appellata aveva avuto piena consapevolezza dell'incompatibilità dell'esercizio dell'impresa agricola di famiglia con lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea. Ciò posto, non avendo richiesto la prescritta autorizzazione preventiva alla propria amministrazione, la dipendente, secondo l'impostazione dell'attore pubblico, ha inteso conseguire, con piena consapevolezza, il proprio doloso arricchimento cumulando i redditi da lavoro pubblico a tempo pieno con quelli derivanti dall'attività agricola (cfr. pag 17 dell'atto di citazione). Senonché emerge dagli atti di causa che di tale cognizione, coscienza e volontà non sia stata fornita in giudizio una prova adeguata, atta a sostenere le accuse formulate (cfr. par. 5.2. della sentenza impugnata).

In primo luogo, infatti, l'intera disciplina richiamata dall'appellante non fa riferimento all'attività agricola né il nuovo Codice di comportamento adottato nel 2014 dal Comune di Mazzarrà Sant'Andrea annovera tale attività tra quelle compatibili previa autorizzazione datoriale (art. 19). Parimenti, la giurisprudenza amministrativa in materia ritiene che lo svolgimento dell'attività agricola in forma non professionale sia compatibile con il generale principio di esclusività del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (*ex multis*, C.d.S., sez. II, ord. 2120/2023, C.d.S., sez. II, sent. n. 5854/2025).

In secondo luogo, va rilevato che la dottoressa Bisognano non rivestiva la qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale (art. 1, d.lgs.

n. 99/2004), si limitava a gestire dei fondi di estensione poco significativa acquisiti *iure successionis* (o comunque provenienti dal proprio ambito familiare) e veniva collaborata dal proprio coniuge il quale, essendo pensionato, svolgeva personalmente le 330 ore di lavoro annuo necessarie per la conduzione dell'impresa in parola. Su questo specifico punto, nel giudizio di primo grado, la Procura regionale non ha sostanzialmente controdedotto, essendosi limitata a sostenere, del tutto genericamente, che le ore di lavoro indispensabili per lo svolgimento dell'attività vivaistica siano state svolte dalla dipendente.

Ancora, la domanda finanziamento inoltrata il 10.08.2006 dalla dottoressa Bisognano al Comune di Mazzarà Sant'Andrea, seppure non qualificabile come una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale, denota chiaramente l'assenza di un intento doloso dell'interessata. Analogamente, dall'esame del complesso dei documenti di causa, non traspare alcun comportamento malizioso o reticente della dipendente sicché non appare provato il dolo della medesima, nei termini della consapevolezza di violare un precetto al fine di trarne un vantaggio personale.

Le considerazioni prima esposte consentono di pervenire altresì ad un giudizio di non imputabilità per insussistenza della colpa grave.

Dal punto di vista cronologico, emerge dal fascicolo processuale che la menzionata attività agricola è stata avviata dalla dipendente nel gennaio del 1973 mentre la richiesta di partita IVA è avvenuta nel gennaio del 1983, vale a dire ben prima della presa di servizio presso

	il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea avvenuta nel gennaio del 1988.	
	L'esercizio dell'attività agricola è proseguito anche dopo l'assunzione	
	ed è stato portato a conoscenza dell'Amministrazione datoriale, anche	
	se per una diversa finalità, nel 2006 come si è precedentemente visto.	
	Orbene, appare necessario rilevare che, al momento della costituzione	
	del rapporto di lavoro, risultava vigente soltanto la disciplina dell'art. 60	
	del DPR n. 3/1957 il quale non includeva tra le attività vietate ai pubblici	
	dipendenti l'agricoltura. Solo diversi anni dopo, con l'art. 26 del d.lgs.	
	n. 80/1998 che ha novellato l'art. 58 del d.lgs. n. 29/1993, è stata	
	introdotta la disciplina in materia incompatibilità, cumulo di impieghi e	
	incarichi con una formulazione poi confluita nel vigente art. 53 del D.lgs	
	165/2001.	
	Da ciò si ricava che alcun obbligo di comunicazione vigeva al tempo	
	dell'assunzione di parte appellata né nel 1996 quando costei ha	
	formalizzato l'iscrizione nel registro delle imprese.	
	Con riguardo alla tesi della Procura regionale appellante, a detta della	
	quale la richiesta di autorizzazione sarebbe divenuta cogente nel 2014,	
	all'atto dell'adozione presso l'ente locale in questione del nuovo Codice	
	di comportamento dei dipendenti, va rimarcato che l'attività agricola	
	non è menzionata in tale documento né tra le attività extraistituzionali	
	assolutamente incompatibili (art. 18) né tra quelle relativamente	
	incompatibili (art. 19).	
	Nel richiamare, per brevità espositiva (art. 17 delle norme di attuazione	
	del codice di giustizia contabile) gli snodi della motivazione della	
	sentenza impugnata di cui al par. 5.2., ritenuti condivisibili da questo	

Collegio, si reputa che alcun giudizio di rimproverabilità possa essere formulato nei confronti della funzionaria appellata neppure nei termini della colpa grave.

Alla luce del riportato *excursus*, appare chiaro che la vicenda fattuale è maturata in un contesto caratterizzato dal descritto quadro normativo ed interpretativo, a tenore del quale va dichiarata insussistente la responsabilità contestata alla dottoressa Bisognano per difetto dell'elemento psicologico.

In considerazione di ciò, il terzo motivo di appello, relativo alla quantificazione del danno originariamente contestato dalla Procura contabile, va considerato assorbito.

Per tutto quanto precede, l'appello della Procura regionale va respinto con conferma delle statuizioni assolutorie contenute nella sentenza appellata.

3. Le spese del presente giudizio si liquidano in favore della parte appellata e a carico del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando:

- respinge l'appello della Procura regionale e, per l'effetto, conferma le statuizioni assolutorie contenute nella sentenza appellata.

Liquida le spese processuali del presente grado del giudizio in favore della parte appellata e a carico del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea nell'importo di euro 1.900,00 (euro millenovecento,00) oltre IVA e CPA

